

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero. ....Presidente
- avv. Leonardo Patroni Griffi.....membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- pof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula .....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore
- prof. avv. Giuseppe Guizzi.....membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta dell'8.10.2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della legittimità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto applicate in una serie di rapporti di conto corrente. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo presentato in 23 gennaio 2013, la società attuale ricorrente si è rivolta all'intermediario attuale resistente con il quale intrattiene due rapporti di conto corrente - di cui uno destinato alla regolazione di un rapporto di anticipazione su crediti commerciali – lamentando che per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e dell'applicazione di commissioni non dovute in relazione a *“molteplici operazioni bancarie”*, le è stata indebitamente sottratta la somma complessivo di € 7.850,00.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario, la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Nel reiterare la doglianza, la ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, una relazione peritale, appositamente fatta redigere da un esperto contabile, da cui risulterebbe che, nel periodo corrente dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la liquidazione su base trimestrale, del pari illegittima, delle altre competenze, avrebbe determinato un maggiore addebito a titolo di interessi e oneri di € 3.764,79 per l'anno 2009 e di € 2.683,78 per l'anno 2010. Sulla base di quanto esposto e della documentazione allegata la ricorrente, che ha agito avvalendosi dell'assistenza di un difensore, ha concluso chiedendo al Collegio di dichiarare

l'intermediario tenuto alla restituzione di € 7.850,00 illegittimamente addebitati, nonché l'attribuzione di € 2.500,00, a titolo di interessi, di risarcimento dei maggiori danni procurati dalla mancata utilizzazione delle disponibilità indebitamente sottratte nell'attività di impresa, e di rimborso delle spese sostenute per la relazione peritale.

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il resistente espone, innanzitutto, di avere stipulato con la ricorrente, nel marzo 2008, un contratto di *factoring* e due contratti di conto corrente, l'uno (conto anticipi n. 16745) funzionale all'annotazione delle anticipazioni di corrispettivo erogate al cliente e dei relativi incassi, l'altro (conto ordinario n. 16744) finalizzato alla registrazione di *"tutte le altre movimentazioni connesse al rapporto"*.

L'intermediario prosegue, quindi, sottolineando che in esecuzione del contratto di *factoring*, la ricorrente gli cedeva parte dei propri crediti commerciali, i cui corrispettivi venivano erogati sul conto corrente ordinario. A fronte di tali cessioni, la resistente provvedeva per parte di esse ad anticiparne l'importo, contabilizzando i relativi finanziamenti sull'apposito conto anticipi. Osserva altresì che sia la capitalizzazione trimestrale che le commissioni applicate sono state sempre quelle contrattualmente previste e che nessuna contestazione, fino all'estinzione del rapporto, avvenuta nel maggio del 2012 a seguito dell'incasso di tutti di tutti i crediti ceduti e del conseguente rientro dall'esposizione debitoria, era mai stata sollevata da parte dell'impresa ricorrente.

Per quanto concerne il merito delle censure, che si risolvono essenzialmente nella violazione del divieto di anatocismo, per quanto riguarda la clausola di capitalizzazione degli interessi, e nell'assenza dei presupposti di legge per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, l'intermediario ha dedotto: (i) quanto al primo aspetto, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori sui conti correnti è conforme al disposto dell'art. 120 TUB e della Delibera CICR 9 febbraio 2000; (ii) quanto al secondo aspetto, che la CMS, originariamente pattuita nella misura dello 0%, a far data dal gennaio 2009 è stata incrementata nella misura dell' 0,25%, ma solo relativamente al conto ordinario, e che poi essa, anche a seguito delle modifiche normative intervenute in materia nel 2009 e nel 2012, è stata ulteriormente modificata anche nei presupposti di applicazione, il tutto sempre in applicazione del meccanismo previsto dall'art. 118 TUB. In ogni caso, l'intermediario ha rilevato che lungo tutto il periodo oggetto di analisi peritale, l'addebito della CMS risulta operato in sole due occasioni, in chiusura del II trimestre 2009 per € 0,65, e del III trimestre 2010, per € 1,81.

Osserva, ancora, l'intermediario che esiste un'evidente discrasia tra gli esiti della relazione tecnica, che determina in complessivi € 6.448,57 l'importo che sarebbe da stornare a favore della società, è quello oggetto della richiesta di restituzione, che viene indicato, ma senza specificarne i motivi, in € 7.500,00.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere complessivamente respinto.

Le doglianze sollevate – in vero in modo abbastanza generico nel ricorso, ma che si evincono invece dalla relazione peritale allegata – sono di due tipi. Il cliente lamenta, per un verso, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti, che a suo dire sarebbe in contrasto con il divieto di anatocismo, e, per altro verso, l'illegittima applicazione della CMS, che non sarebbe stata validamente pattuita tra le parti.

La prima contestazione è sicuramente infondata. Come ha sottolineato l'intermediario, infatti, la clausola che prevede la capitalizzazione è costruita rispettando il principio della medesima periodicità della stessa, sia quanto agli interessi passivi, sia quanto agli interessi attivi. Tanto allora sembra bastare, in presenza anche della sua specifica approvazione, per affermarne la

validità in coerenza con il dettato normativo e regolamentare, e con gli indirizzi interpretativi della Suprema Corte, e non potendo in contrario rilevare, ad avviso del Collegio, la circostanza che in concreto, anche per le caratteristiche intrinseche del rapporto di anticipazione, non siano mai maturate le condizioni per una capitalizzazione di interessi attivi, trattandosi di un dato accidentale, che non impinge sulla validità della clausola che deve essere valutata sulla base della previsione delle sue condizioni così come astrattamente pattuite.

A un esito sostanzialmente analogo di infondatezza, seppure per ragioni diverse, si deve giungere anche rispetto alla seconda contestazione. Gli è, infatti, che anche se si volesse ritenere che la CMS non poteva essere modificata, nel caso di specie, con il meccanismo di cui all'art. 118 TUB - e ciò perché il passaggio da una commissione quantificata in misura pari allo 0% ad una commissione nella misura dello 0,25% rappresenta qualcosa di più di una semplice modifica dell'ammontare di una commissione, equivalendo nella sostanza all'introduzione di un tipo di corrispettivo prima non previsto - quel che il Collegio non può esimersi dal rilevare è che nel caso di specie l'importo indebitamente applicato è di dimensioni davvero irrisorie (pari a complessivi € 2,44). Il che, allora, impone di rigettare la domanda, in linea con l'indirizzo già espresso più volte dall'ABF e poi anche da questo Collegio (decisioni ABF, Collegio di Napoli, nn. 3426/2013, 47/2013 e 761/2012), ispirato alla previsione introdotta all'art. 35, 3° comma, lett. b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per effetto del Protocollo n. 14, a mente del quale non possono essere apprezzate positivamente le domande contraddistinte dall'assenza di un "*pregiudizio significativo*". Il fondamento di tale indirizzo è, infatti, nel dovere di solidarietà sociale imposto a tutte le parti del rapporto obbligatorio, che impone un minimo di tolleranza nei rapporti intersoggettivi al punto da indurre a considerare prive di meritevolezza le iniziative di tutela giudiziaria aventi a oggetto pretese che abbiano un'infima consistenza patrimoniale.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO